

SISTEMA DI OFFERTA  
DEL CREDITO COOPERATIVO

# *Top Capital. Cedola*

Contratto di assicurazione

Tariffa di capitalizzazione  
a premio unico con cedola annuale

## SOMMARIO

### GLOSSARIO

#### NOTA INFORMATIVA

1	INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	PAG 3
2	INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	PAG 3
3	INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO	PAG 6

#### CONDIZIONI DI POLIZZA

1	OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ	PAG 9
2	BENEFICIARI	PAG 9
3	INFORMAZIONI SUL PREMIO, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DECORRENZA E DURATA	PAG 9
4	PRESTAZIONI	PAG 9
5	DIRITTO DI RECESSO	PAG 10
6	RISCATTO	PAG 10
7	DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO PARZIALE E TOTALE	PAG 10
8	CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE "GESTIONE SPECIALE BCC VITA CAPITALIZZAZIONE PIÙ"	PAG 11
9	MISURA DI RIVALUTAZIONE "GESTIONE SPECIALE BCC VITA CAPITALIZZAZIONE PIÙ"	PAG 11
10	COSTI	PAG 11
11	PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI	PAG 12
12	TASSE ED IMPOSTE	PAG 13
13	OPZIONI	PAG 13
14	CESSIONE, PEGNO E VINCOLO	PAG 13
15	PRESTITI	PAG 13
16	PRESCRIZIONE	PAG 13
17	FORO COMPETENTE	PAG 14
18	DISPOSIZIONI FINALI	PAG 14

	<b>REGOLAMENTO GESTIONE SPECIALE "BCC VITA CAPITALIZZAZIONE PIÙ"</b>	PAG 15
--	--	--------

	<b>INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, n. 196</b>	PAG 16
--	---	--------

## GLOSSARIO

- **Società** La Compagnia di Assicurazioni sulla Vita “BCC Vita S.p.A.”.
- **Contraente** Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione con la Società.
- **Beneficiario** Persona fisica o giuridica che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti nelle Condizioni di Polizza.
  
- **Polizza** Documento sottoscritto dalla Società che prova l’esistenza del contratto.
- **Premio** Somma che il Contraente paga a fronte delle prestazioni previste nelle Condizioni di Polizza.
- **Prestazioni** Impegni assunti dalla Società nei confronti del Contraente.
- **Recesso** Diritto del Contraente di annullare il contratto.
- **Riscatto** Diritto del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto riscuotendo un importo determinato dalle Condizioni di Polizza.
  
- **ISVAP** Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.
- **Riserve matematiche** Gli importi che devono essere accantonati ogni anno dalla Società per far fronte agli obblighi futuri derivanti dai contratti.
- **Cedola** Riconoscimento al Contraente, ad ogni ricorrenza anniversaria, di un importo pari al prodotto fra il Capitale assicurato ed il Tasso di Rivalutazione determinato alla data di ricorrenza.

## NOTA INFORMATIVA

### PREMESSA

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolamentata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Tale nota informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

Si segnala che il presente contratto non fa parte dei prodotti previdenziali di cui all'art. 9 - ter del Decreto Legislativo 124/1993.

### 1. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### DENOMINAZIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA ED INDIRIZZO

**BCCVITA S.p.A.** è una Società per Azioni con Sede Legale, Sede Operativa e Direzione Generale in Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento N° 2091 del 29 maggio 2002 - Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2002.

La Compagnia ha Sede Legale in Roma (00184), Via Massimo D'Azeglio, 33 e Sede Operativa e Direzione Generale in Milano (20132), Via Carlo Esterle, 11. BCC VITA S.p.A. verrà di seguito definita anche "Società".

### 2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

#### 2.1. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

**"Top Capital. Cedola"** è un contratto di capitalizzazione a premio unico (cod. 6013U) che impegna la Società a corrispondere ai Beneficiari le prestazioni di seguito descritte:

- a ciascuna ricorrenza annuale di polizza ed alla scadenza, l'erogazione di una cedola il cui importo è pari al prodotto fra il Capitale assicurato e il Tasso di Rivalutazione determinato ai sensi dell'art. 9 delle Condizioni di Polizza;
- alla scadenza contrattuale, l'importo pari al capitale assicurato.

Le prestazioni di cui sopra sono direttamente collegate al valore maturato all'interno della Gestione Speciale, che vengono rivalutate in base ad una misura di rivalutazione annua che non può essere inferiore al 2,25%, come meglio precisato nei successivi articoli 8 e 9 delle Condizioni di Polizza.

La Società garantisce inoltre, in caso di riscatto, la liquidazione di un importo rivalutato *pro rata temporis* per il periodo intercorrente tra la data dell'ultima ricorrenza anniversaria antecedente il riscatto e la data del riscatto stesso.

Le prestazioni della Società sono garantite a condizione che il Contraente abbia provveduto al pagamento del premio pattuito, che costituisce il corrispettivo della garanzia assicurativa.

#### 2.2 GESTIONE SPECIALE A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

L'investimento nella Gestione Speciale "BCC Vita Capitalizzazione Più" si propone di ottenere un capitale avente la garanzia di un rendimento minimo con le caratteristiche di rivalutazione disciplinate nelle Condizioni di Polizza.

#### 2.3 CONCLUSIONE, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

##### Conclusioni

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società, a condizione che sia stato effettuato il pagamento del premio (premio di perfezionamento).

##### Decorrenza

L'assicurazione entra in vigore, e pertanto ha decorrenza, a condizione che sia stato pagato il premio di perfezionamento:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso ovvero
- alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza qualora quest'ultima preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.

Il contratto di assicurazione viene emesso in base ai dati ed alle indicazioni fornite dal Contraente, che devono essere esatte e complete.

**Durata**

La durata, ossia l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, è compresa tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 25 anni.

**2.4 LIMITI DI ETÀ**

L'età minima del Contraente al momento della conclusione del contratto è di 18 anni.

**2.5 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI PREMI**

L'importo del premio da versare non può essere inferiore a 500,00 Euro.

E' data inoltre la facoltà, trascorso un mese dalla data di decorrenza del contratto, di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a 50,00 Euro. Le prestazioni corrispondenti a tali versamenti aggiuntivi andranno a cumularsi con quelle relative al premio unico ed ai premi aggiuntivi già versati.

Il Contraente potrà richiedere chiarimenti in ordine agli elementi che concorrono a determinare il premio.

**2.6 SPESE DEL CONTRATTO**

La Società trattiene, dal premio unico iniziale o aggiuntivo, le spese per l'emissione del contratto ed il caricamento per la copertura dei costi di intermediazione, gestione e amministrazione.

Le spese del contratto sono le seguenti:

- Versamento unico:
  - ⇒ 15,00 Euro, di cui:
    - 14,00 Euro diritti di emissione (spese di emissione per il perfezionamento);
    - 1,00 Euro diritti di quietanza;
- Eventuali versamenti di premio aggiuntivi:
  - ⇒ 3,00 Euro diritti di emissione.

Il caricamento varia di volta in volta in funzione del cumulo dei premi versati, secondo le aliquote percentuali previste nel prospetto di seguito riportato:

<b>VERSAMENTI</b>	<b>Percentuale di caricamento sul premio di tariffa</b>
Da 500,00 Euro A 25.000,00	1,50%
Da 25.001,00 Euro A 100.000.00 Euro	1,13%
Da 100.001,00 Euro a 300.000,00 Euro	0,75%
Da 300.001,00 Euro in poi	0,38%

Gli scaglioni esposti in tabella si intendono come cumulo dei premi versati; al raggiungimento, quindi, dello scaglione superiore con il versamento di un singolo premio (sia esso riferito ad un versamento unico o aggiuntivo), su detto premio viene applicata la relativa percentuale di caricamento propria dello scaglione raggiunto.

**2.7 OPZIONI ESERCITABILI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO**

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale maturato alla scadenza stessa può essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile a favore di una persona designata finché questa sia in vita (vitaliziato);
- oppure
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente finché il vitaliziato sia in vita;
- oppure
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella del vitaliziato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

**2.8 MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO**

Su richiesta scritta del Contraente, da inoltrare alla Società, il contratto è riscattabile dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza, ed il valore di riscatto è determinato in conformità a quanto previsto nel successivo articolo.

Qualora la richiesta di riscatto avvenga a seguito del decesso del Contraente, il riscatto è ammesso anche nel primo anno contrattuale con riferimento al coefficiente di riduzione (di seguito specificato) previsto nel secondo anno di polizza di cui al successivo punto 2.9.

In caso di riscatto totale il contratto si estingue definitivamente.

E' possibile richiedere il riscatto parziale del contratto; tale valore è determinato in base alle stesse modalità previste per il riscatto totale, considerando solo la parte di contratto che il Contraente intende riscattare.

I pagamenti dovuti a qualsiasi titolo vengono effettuati dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista nelle Condizioni di Polizza.

### 2.8.1 RISCATTO PARZIALE

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza, il Contraente può ottenere il riscatto parziale del contratto, mediante una richiesta presentata allo Sportello Bancario o tramite richiesta scritta del Contraente inviata con raccomandata A.R. e indirizzata a: BCCVita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 MILANO.

Il riscatto parziale, al netto di un costo fisso di 5,00 Euro previsto per ciascuna richiesta, è consentito per un importo minimo di 500,00 Euro; il contratto resta in vigore per il capitale residuo, che non può essere inferiore a 500,00 Euro.

### 2.8.2 RISCATTO TOTALE

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza, il Contraente può ottenere il riscatto totale del contratto, risolvendo anticipatamente il contratto stesso, mediante una richiesta presentata allo Sportello Bancario o tramite richiesta scritta del Contraente inviata con raccomandata A.R. e indirizzata a: BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 MILANO.

### 2.9 DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO PAZIALE E TOTALE

L'importo massimo riscattabile è pari al capitale iniziale assicurato, come indicato in polizza, eventualmente ridotto delle somme precedentemente riscattate, rivalutato *pro rata temporis* alla data di riscatto, secondo le modalità descritte all'articolo 9 delle Condizioni di Polizza.

Il suddetto importo è ridotto in funzione del periodo trascorso dalla data di decorrenza del contratto in base ai coefficienti di riduzione indicati nella tabella sotto riportata.

Periodo trascorso dalla data di decorrenza del contratto	Coefficiente di riduzione del valore di riscatto
Primi 12 mesi	Riscatto non consentito
Da 12 mesi e 1 giorno a 24 mesi	0,75%
Da 24 mesi e 1 giorno a 36 mesi	0,5%
Da 36 mesi e 1 giorno a 48 mesi	0,3%
Da 48 mesi e 1 giorno a 60 mesi	0,15%
Da 60 mesi e 1 giorno in poi	0%

Il Contraente deve valutare con particolare attenzione:

- prima di stipulare il contratto, l'impegno che sta assumendo in termini di premio corrisposto e della tipologia del contratto stesso;
- le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a:

BCCVita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 MILANO, che si impegna a fornirle entro dieci giorni dalla richiesta.

### 2.10 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata al seguente recapito: BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di recesso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente la somma eventualmente da questi corrisposta.

### 2.11 INDICAZIONI SUI PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La documentazione che deve essere presentata per ogni ipotesi di pagamento è indicata nelle Condizioni di Polizza.

### 2.12 INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AGLI ASPETTI LEGALI

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

**Prescrizione**

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti vantati nei confronti della Società si prescrivono in un anno dal verificarsi dell'evento su cui i diritti stessi si fondano.

**Detraibilità fiscale dei premi (\*)**

Sui premi pagati per i contratti di capitalizzazione, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

**Tassazione delle somme assicurate (\*)**

Le somme liquidate, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica:

- se corrisposte in forma di capitale alla scadenza contrattuale o per riscatto, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta secca nella misura del 12,5% della differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi pagati;
- se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del capitale assicurato o del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta secca nella misura del 12,5%, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento maturato in ciascun periodo d'imposta successivo all'inizio della corresponsione; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato o del valore di riscatto in rendita, di un'imposta a titolo di ritenuta secca nella misura del 12,5% della differenza tra il valore capitale della rendita stessa e i premi pagati;
- se corrisposte in forma di rendita finanziaria (cedola), sono soggette ad una ritenuta d'imposta del 12,50%, operata direttamente da BCC Vita S.p.A.

Le somme corrisposte a soggetti nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le regole proprie di tali categorie di reddito e sono assoggettabili a tassazione ordinaria.

(\*) Misure in vigore alla data della presente Nota Informativa.

**2.13 REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Gestione Portafoglio - Sezione Reclami, Via Carlo Esterle, 11 - 20132 MILANO - telefax 02-89078949 - indirizzo e-mail: [reclami@bccvita.bcc.it](mailto:reclami@bccvita.bcc.it).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziarica, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

**2.14 LEGISLAZIONE APPLICABILE**

Al contratto si applica la Legge italiana.

**2.15 LINGUA UTILIZZABILE**

Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

**3 INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO****Informazioni relative alla Società**

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi di seguito riportati:

- Denominazione Sociale
- Forma giuridica
- Indirizzo della Sede Legale, Operativa o Direzione Generale.

**Informazioni relative al contratto**

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

A richiesta del Contraente, la Società fornirà altresì sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

La Società è comunque a disposizione per comunicare, dietro richiesta scritta da parte del Contraente, indirizzata a: BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano, i valori pertinenti al

presente contratto, nonché il valore di riscatto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

BCC Vita S.p.A.

## PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

### Progetto esemplificativo della tariffa

A carattere puramente esemplificativo è stata effettuata una proiezione degli sviluppi delle prestazioni rivalutate e del valore di riscatto, successivamente riportati, ipotizzando di riconoscere a favore del contratto un beneficio finanziario annuo costante del 3,1%.

Tale beneficio finanziario è determinato sulla base di un tasso di rendimento esemplificativo indicato dall'ISVAP nella misura del 4,5% e sottraendo, secondo

le condizioni contrattualmente previste, un costo di gestione dello 1,4%.

Ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento finanziario del prodotto offerto, si riproducono nella tabella che segue i tassi di beneficio finanziario riconosciuti dalla Compagnia al Contratto negli ultimi cinque anni, raffrontati con i tassi di rendimento dei titoli di stato e i tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo.

Anno	Rendimento lordo realizzato dalla Gestione "Capitalizzazione Più" riconosciuto al 100%	Tasso medio di rendimento lordo dei titoli di stato e delle obbligazioni	Inflazione
1999	-	4,50%	1,60%
2000	-	5,57%	2,60%
2001	-	4,93%	2,70%
2002	-	4,67%	2,50%
2003	4,88%	3,73%	2,50%
2004	4,38%	3,59%	2,00%



## IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO

Le indicazioni di seguito riportate sono puramente indicative e non impegnano in alcun modo l'impresa di assicurazione perchè si avvalgono di ipotesi che potrebbero non trovare conferma nel corso della vita contrattuale.

Contraente

**TARIFFA 6013U**

Data preventivo:

Tasso di rendimento ipotizzato: 4,50%

Costo di gestione: 1,40%

Rivalutazione annua minima garantita: 2,25%

Durata: 5 anni

Premio: 5.000,00 Euro

Spese iniziali del contratto: 89,77 Euro

Capitale Iniziale: 4.910,23 Euro

Anni di proiezione*	Capitale assicurato iniziale	Valore di riscatto	Importo lordo cedola al 3,1%(**)	Importo lordo cedola al 2,25%
1	4.910,23	4.873,40	152,22	110,48
2	4.910,23	4.885,68	152,22	110,48
3	4.910,23	4.895,50	152,22	110,48
4	4.910,23	4.902,86	152,22	110,48
5	4.910,23		152,22	110,48

(\*) Per anno di proiezione si intende la fine di ciascun anno contrattuale.

(\*\*) Il tasso di rendimento lordo annuo del 3,1% è stato ottenuto considerando il tasso del 4,5% e sottraendo il costo di gestione pari all' 1,4%.

<b>Totale cedole lorde liquidate:</b>	<b>761,10</b>	<b>552,40</b>
<b>Capitale assicurato a scadenza:</b>	<b>4.910,23</b>	<b>4.910,23</b>

**Si ricorda che non vi è alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni sopra esposte si realizzino effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti.**

Non è altrettanto possibile prevedere il risultato in termini reali (al netto cioè dell'inflazione) conseguibile alla scadenza del contratto.

Viene comunque garantito un capitale minimo a scadenza calcolato in base al tasso di rendimento annuo composto del 2,25% lordo.

Il preventivo è stato sviluppato su una durata contrattuale di 5 anni

Il Contraente ha diritto a richiedere chiarimenti all'intermediario in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione alle diverse articolazioni del premio o di altri elementi.

**L'operazione di riscatto può comportare una penalizzazione economica: il recupero del premio versato potrebbe non verificarsi nel corso del primo anno.**

BCC Vita S.p.A.

## CONDIZIONI DI POLIZZA

### 1. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dal presente contratto e dalle appendici da essa firmate. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di Legge.

### 2. BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione dei benefici;
- il Contraente sia deceduto;
- il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto di volersi avvalere del beneficio.

### 3. INFORMAZIONI SUL PREMIO, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto prevede che l'importo del premio unico da versare non può essere inferiore a 500,00 Euro.

E' data inoltre la facoltà, trascorso un mese dalla data di decorrenza del contratto, di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a 50,00 Euro. Le prestazioni corrispondenti a tali versamenti aggiuntivi andranno a cumularsi con quelle relative al premio unico ed ai premi aggiuntivi già versati.

Il Contraente potrà richiedere chiarimenti in ordine agli elementi che concorrono a determinare il premio.

Il contratto si intende perfezionato con la consegna della polizza al Contraente contro il pagamento del premio.

La durata del contratto è compresa tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 25 anni.

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto.

L'età minima richiesta per il Contraente, al momento della conclusione del contratto, è di 18 anni.

Il versamento del premio alla sottoscrizione del

contratto e degli eventuali versamenti aggiuntivi avviene presso la Banca del Contraente, se convenzionata con la Compagnia, ponendo in essere una "Autorizzazione di addebito in conto" (RID), che implica l'addebito automatico del premio di assicurazione. Il Contraente ha la facoltà di modificare la Banca o il conto corrente di appoggio, purchè le nuove coordinate di conto si riferiscano ad una Banca convenzionata con la Compagnia.

L'assicurazione entra in vigore, e pertanto ha decorrenza, a condizione che sia stato pagato il premio di perfezionamento:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso ovvero
- alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza qualora quest'ultima preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.

### 4. PRESTAZIONI

In base al presente contratto di capitalizzazione a premi unici, la Società si impegna a corrispondere, ai Beneficiari designati, le prestazioni di seguito descritte:

- *a ciascuna ricorrenza annuale di polizza ed alla scadenza*, l'erogazione di una cedola il cui importo è pari al prodotto fra il Capitale assicurato e il Tasso di Rivalutazione determinato ai sensi dell'art. 9;
- *alla scadenza contrattuale*, l'importo pari al capitale assicurato

Le prestazioni di cui sopra sono direttamente collegate al valore maturato all'interno della Gestione Speciale, che vengono rivalutate in base ad una misura di rivalutazione annua che non può essere inferiore al 2,25%, come meglio precisato nei successivi articoli 8 e 9 delle presenti Condizioni.

La Società garantisce inoltre, in caso di riscatto, la liquidazione di un importo rivalutato *pro rata temporis* per il periodo intercorrente tra la data dell'ultima ricorrenza anniversaria antecedente il riscatto e la data del riscatto stesso.

L'importo del capitale assicurato iniziale viene indicato in polizza ed è pari al premio versato al netto dei costi di cui all'articolo 10.

## 5. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata al seguente recapito: BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 MILANO.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di recesso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente la somma eventualmente da questi corrisposta.

## 6. RISCATTO

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza, il Contraente può ottenere il riscatto totale del contratto, risolvendo anticipatamente il contratto stesso, mediante una richiesta presentata allo Sportello Bancario o mediante una richiesta scritta del Contraente inviata con raccomandata A.R. e indirizzata a: BCC Vita Via Carlo Esterle, 11 - 20132 MILANO.

Qualora la richiesta di riscatto avvenga a seguito del decesso del Contraente, il riscatto è ammesso anche nel primo anno. L'importo riconosciuto viene determinato facendo riferimento al coefficiente di riduzione (di seguito specificato) previsto nel secondo anno di polizza.

In caso di riscatto totale il contratto si estingue definitivamente.

E' possibile richiedere il riscatto parziale del contratto; tale valore è determinato in base alle stesse modalità previste per il riscatto totale, considerando solo la parte di contratto che il Contraente intende riscattare.

Le condizioni per il riscatto totale e parziale sono descritte negli articoli successivi.

I pagamenti dovuti a qualsiasi titolo vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista nelle Condizioni di Polizza.

## 6.1 RISCATTO PARZIALE

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza, il Contraente può ottenere il riscatto parziale del contratto, mediante una richiesta presentata allo Sportello Bancario o mediante una richiesta scritta del Contraente inviata con raccomandata A.R. e indirizzata a: BCC Vita Via Carlo Esterle, 11 - 20132 MILANO.

Il riscatto parziale, al netto di un costo fisso di 5,00 Euro previsto per ciascuna richiesta, è consentito per un importo minimo di 500,00 Euro; il contratto resta in vigore per il capitale residuo, che non può essere inferiore a 500,00 Euro.

## 6.2 RISCATTO TOTALE

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza, il Contraente può ottenere il riscatto totale del contratto, risolvendo anticipatamente il contratto stesso, mediante una richiesta presentata allo Sportello Bancario o mediante una richiesta scritta del Contraente inviata con raccomandata A.R. e indirizzata a: BCC Vita Via Carlo Esterle, 11 - 20132 MILANO.

## 7. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO PARZIALE E TOTALE

L'importo massimo riscattabile è pari al capitale assicurato, eventualmente riproporzionato in base alle somme precedentemente riscattate, rivalutato *pro rata temporis* alla data di riscatto, secondo le modalità descritte all'articolo 9 delle presenti Condizioni.

Il suddetto importo è ridotto in funzione del periodo trascorso dalla data di decorrenza del contratto in base ai coefficienti di riduzione indicati nella tabella sotto riportata.

Periodo trascorso dalla data di decorrenza del contratto	Coefficiente di riduzione del valore di riscatto
Primi 12 mesi	Riscatto non consentito
Da 12 mesi e 1 giorno a 24 mesi	0,75%
Da 24 mesi e 1 giorno a 36 mesi	0,5%
Da 36 mesi e 1 giorno a 48 mesi	0,3%
Da 48 mesi e 1 giorno a 60 mesi	0,15%
Da 60 mesi e 1 giorno in poi	0%

Il Contraente deve valutare con particolare attenzione:

- prima di stipulare il contratto, l'impegno che sta

assumendo in termini di premio corrisposto e della tipologia del contratto stesso;

- le conseguenze generalmente negative che comportano l'interruzione di un contratto in corso.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a:

BCCVita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 MILANO, che si impegna a fornirle entro dieci giorni dalla richiesta.

## **8. CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE GESTIONE SPECIALE “BCC VITA CAPITALIZZAZIONE PIÙ”**

La Gestione Speciale “BCCVita Capitalizzazione Più” è una gestione assicurativa per la quale la Società riconoscerà una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle condizioni di seguito indicate.

A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Speciale “BCC Vita Capitalizzazione Più”, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

## **9. MISURA DI RIVALUTAZIONE GESTIONE SPECIALE “BCC VITA CAPITALIZZAZIONE PIÙ”**

Ad ogni anniversario annuale, la Società rileva il rendimento della Gestione Speciale “BCC Vita Capitalizzazione Più” osservato sul periodo annuale che termina alla fine del terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria, moltiplicato per l'aliquota di partecipazione in misura pari al 100%.

Per rendimento della Gestione Speciale “BCC Vita Capitalizzazione Più” relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario - con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi - rapportando il risultato finanziario del fondo di quel periodo al valor medio del fondo nello stesso periodo. Il risultato finanziario ed il valore medio sono definiti nel regolamento della Gestione Speciale “BCCVita Capitalizzazione Più”, con riferimento al periodo considerato.

Il rendimento attribuito è equivalente al rendimento annuo conseguito dalla Gestione Speciale “BCC Vita Capitalizzazione Più” diminuito del 1,4% (rendimento netto). Il conseguente rendimento netto non potrà essere inferiore al 2,25% annuo.

La certificazione di cui all'articolo 2 del Regolamento

della Gestione Speciale “BCC Vita Capitalizzazione Più”, viene effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito dai predetti dodici mesi.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento testé definito.

### **Modalità di Attribuzione**

Ad ogni anniversario del contratto viene liquidata una cedola, il cui importo è determinato dal prodotto del capitale assicurato per la misura di rivalutazione - sopra definita - calcolata sulla base del tasso percentuale di rendimento annuo, conseguito dalla Gestione Speciale, osservato sul periodo annuale che termina alla fine del terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria.

Alle prestazioni derivate dai premi versati successivamente a quello di perfezionamento, la misura annua di rivalutazione viene applicata *pro rata temporis* per il periodo intercorrente tra la data di versamento e la ricorrenza anniversaria immediatamente successiva.

Ogni qual volta si determinino gli importi relativi all'operazione di riscatto, la misura annua di rivalutazione si determina in base al rendimento annuo, conseguito dalla Gestione Speciale, nel periodo annuale che termina alla fine del terzo mese antecedente alla data dell'operazione di prelievo.

L'importo delle prestazioni assicurate saranno comunicati al Contraente ad ogni ricorrenza anniversaria del contratto.

## **10. COSTI**

La Società trattiene, dal premio unico iniziale o aggiuntivo, le spese per l'emissione del contratto ed il caricamento per la copertura dei costi di intermediazione, gestione e amministrazione.

Le spese del contratto sono le seguenti:

- Versamento unico:
  - ⇒ 15,00 Euro, di cui:
- 14,00 Euro diritti di emissione (spese di emissione per il perfezionamento);
- 1,00 Euro diritti di quietanza
- Eventuali versamenti di premio aggiuntivi:
  - ⇒ 3,00 Euro diritti di emissione.

Il caricamento varia di volta in volta in funzione del cumulo dei premi versati, secondo le aliquote percentuali previste nel prospetto di seguito riportato:

Versamenti	Percentuale di caricamento sul premio di tariffa
Da 500,00 Euro a 25.000,00 Euro	1,50%
Da 25.001,00 Euro a 100.000,00 Euro	1,13%
Da 100.001,00 Euro a 300.000,00 Euro	0,75%
Da 300.001,00 Euro in poi	0,38%

Gli scaglioni esposti in tabella si intendono come cumulo dei premi versati; al raggiungimento, quindi, dello scaglione superiore con il versamento di un singolo premio (sia esso riferito ad un versamento unico o aggiuntivo), su detto premio viene applicata la relativa percentuale di caricamento propria dello scaglione raggiunto.

## 11. PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per tutti i pagamenti della Società, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

In particolare, per riscuotere le somme dovute:

- ◆ In caso di **recesso**, il Contraente deve inviare alla Società:
  - la richiesta di recesso firmata dal Contraente;
  - l'originale di polizza;
  - le eventuali appendici.
- ◆ A **scadenza**, l'avente diritto deve inviare alla Società:
  - la richiesta di pagamento per scadenza firmata dal Contraente;
  - l'originale di polizza;
  - le eventuali appendici;
  - gli estremi per l'accredito della prestazione.
- ◆ In caso di **riscatto totale**, il Contraente deve inviare alla Società:
  - richiesta di liquidazione, effettuata sull'apposito modulo, debitamente compilata e firmata dal Contraente o dal Legale Rappresentante;
  - originale di polizza e delle eventuali appendici o, se smarriti, dichiarazione di smarrimento firmata dal Contraente su apposito modulo;
  - fotocopia di un documento di identità valido del Contraente/Legale Rappresentante;
  - assenso scritto del Pignoratario o Vincolatario,

qualora la polizza risulti ceduta in pegno o vincolata (allegando anche la relativa appendice di pegno/vincolo);

- se è presente un beneficio irrevocabile, la richiesta di liquidazione dev'essere firmata anche dai Beneficiari (che dovranno inoltre allegare la fotocopia di un documento d'identità valido);
- se il Contraente è una Persona Giuridica: copia di un atto (ad esempio, visura camerale successiva all'ultima Assemblea) da cui si evinca il Legale Rappresentante;
- gli estremi per l'accredito della prestazione.
- ◆ In caso di **riscatto parziale**, il Contraente, deve inviare alla Società:
  - richiesta di liquidazione, effettuata sull'apposito modulo, debitamente compilata e firmata dal Contraente o dal Legale Rappresentante;
  - fotocopia di un documento di identità valido del Contraente/Legale Rappresentante;
  - assenso scritto del Pignoratario o Vincolatario, qualora la polizza risulti ceduta in pegno o vincolata (allegando anche la relativa appendice di pegno/vincolo);
- se è presente un beneficio irrevocabile, la richiesta di liquidazione dev'essere firmata anche dai Beneficiari (che dovranno inoltre allegare la fotocopia di un documento d'identità valido);
- se il Contraente è una Persona Giuridica: copia di un atto (ad esempio, visura camerale successiva all'ultima Assemblea) da cui si evinca il Legale Rappresentante.
- ◆ In caso di **premorienza** del Contraente, qualora sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmettere il certificato di morte e documentare lo stato successorio del Contraente medesimo, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva, che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato.

Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche dei verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistano altri.

In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, sempre che

detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta.

Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza e le eventuali appendici.

◆ Per ogni **Beneficiario**:

- la copia di un documento identificativo e il codice fiscale;
- il decreto del Giudice Tutelare nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci.

In alcuni casi particolari la Società potrà richiedere ulteriore documentazione.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

La Società, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento (scadenza, risoluzione, ecc.), provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suindicata. Decorso il termine dei trenta giorni, sono dovuti interessi moratori a favore degli aventi diritto. Tali interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa, ovvero dalla data di ricevimento presso l'Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza, se anteriore. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza.

## 12. TASSE ED IMPOSTE

Le tasse ed imposte, presenti e future, dovute sui premi, sui pagamenti effettuati dalla Società ed in genere sugli atti dipendenti dal contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

## 13. OPZIONI

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale maturato alla scadenza stessa può essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile a favore di una persona designata finché questa sia in vita (vitaliziato);
- oppure
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in

modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente finché il vitaliziato sia in vita;

oppure

- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella del vitaliziato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

In tali casi, l'importo della rendita d'opzione verrà determinato al momento della conversione, in relazione ai coefficienti demografico-finanziari adottati dalla Società in quel momento.

La rendita annua non può essere riscattata durante il periodo di godimento e viene rivalutata ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto.

Le condizioni di rivalutazione della rendita vitalizia annua di opzione, i coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione e le altre condizioni che regolamentano tali prestazioni di opzione saranno comunicate dalla Società, su richiesta del Contraente, al momento dell'esercizio dell'opzione.

## 14. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne faccia annotazione su apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del contratto. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

## 15. PRESTITI

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti per tutta la sua durata.

## 16. PRESCRIZIONE

Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. E' importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni assicurate nei termini di Legge.

L'articolo 2952 del Codice Civile dispone, infatti, che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in

un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso del Contraente ecc.).

### **17. FORO COMPETENTE**

Per le eventuali controversie relative al presente

contratto è competente il Foro in cui il Consumatore ha la propria residenza o domicilio.

### **18. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nelle Condizioni di polizza valgono le disposizioni di Legge.

## REGOLAMENTO GESTIONE SPECIALE "BCC VITA CAPITALIZZAZIONE PIÙ"

**Art. 1** - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di BCC Vita S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale per polizze di Assicurazione sulla Vita" ed indicata nel seguito con la denominazione "BCC Vita Capitalizzazione Più". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni e/o operazioni di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della presente Gestione Speciale.

La Gestione di "BCC Vita Capitalizzazione Più" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il rendimento annuo di "BCC Vita Capitalizzazione Più" per l'esercizio relativo alla revisione contabile si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione di "BCC Vita Capitalizzazione Più" di competenza di quell'esercizio al valore medio di "BCC Vita Capitalizzazione Più" stessa.

**Art. 2** - La gestione di "BCC Vita Capitalizzazione Più" è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D. Lgs. 24/2/98 n. 58, la quale attesta la rispondenza di "BCC Vita Capitalizzazione Più" al presente regolamento. In particolare sono sottoposti a revisione contabile la corretta valutazione delle attività attribuite a "BCC Vita Capitalizzazione Più", il rendimento annuo quale descritto al punto 4 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

**Art. 3** - Ai fini della determinazione del rendimento annuo di "BCC Vita Capitalizzazione Più" l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno.

**Art. 4** - Per risultato finanziario di "BCC Vita Capitalizzazione Più" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di "BCC Vita Capitalizzazione Più", al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in "BCC Vita Capitalizzazione Più" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in "BCC Vita Capitalizzazione Più" per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio di "BCC Vita Capitalizzazione Più" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di "BCC Vita Capitalizzazione Più".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in "BCC Vita Capitalizzazione Più".

**Art. 5** - La Società si riserva di apportare al punto 4 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.



## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari, che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento (di seguito denominati cumulativamente i Dati), La/Vi informiamo di quanto segue:

### 1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è BCC Vita S.p.A. con sede in Milano (20132), Via Carlo Esterle, 11 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, reperibile per qualunque questione attinente il trattamento stesso, nonché per l'esercizio dei diritti di cui al successivo articolo 9, all'indirizzo di seguito riportato: Servizio Privacy - BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 Milano (20132), fax 02/89078949. L'elenco dei soggetti responsabili del trattamento dei Dati (cfr. punto 3, lett c) e delle società a cui potranno essere comunicati [cfr. punto 6 lettere a) e b)] possono essere agevolmente consultati da chiunque ne abbia interesse presso la sede di BCC Vita S.p.A..

### 2 - FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è finalizzato all'espletamento da parte di BCC Vita S.p.A. della conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui BCC Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sempre nell'ambito delle c.d. "finalità assicurative" di trattamento descritte nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9;
- b) può anche essere finalizzato allo svolgimento, da parte di BCC Vita S.p.A. o di altre Società facenti parte del medesimo Gruppo, di attività di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di BCC Vita S.p.A. stessa.

### 3 - MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati i prodotti e le informazioni da loro richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi

di operazioni indicate all'articolo 4, comma 1 del Codice Privacy: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità /confidenzialità, integrità, tutela;

- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto anche mediante l'uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. BCC Vita S.p.A. utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero, come meglio specificato al successivo punto 6;
- d) per l'offerta di taluni servizi, è svolto sia direttamente dall'organizzazione di BCC Vita S.p.A. che da soggetti esterni a tale organizzazione, in qualità di responsabili (cfr. precedente punto 1) e/o incaricati del trattamento, ovvero da soggetti terzi, in qualità di titolari autonomi di trattamento, cui i dati vengono comunicati per la corretta esecuzione del contratto (cfr. successivo punto 6).

### 4 - CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a Legge, Regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio), con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera a);
- b) facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera a);
- c) facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera b).

### 5 - RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i Dati o di prestare il consenso al trattamento:

- a) nei casi di cui al punto 4, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;

b) nel caso di cui al punto 4, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere.

## 6 - COMUNICAZIONE DEI DATI

a) I Dati possono essere comunicati - per finalità di cui al punto 2, lett. a), ovvero in forza di specifici obblighi di legge - ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica, che operano - nel territorio dell'Unione Europea - come autonomi titolari e che costituiscono la c.d. "catena assicurativa". Un elenco di tali soggetti viene di seguito riportato:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene BCC Vita S.p.A. (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
- ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano tramite un reciproco scambio di informazioni tra tutte le imprese di assicurazione

consorziate, quali il Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di Dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi Dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; ed il Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma);
  - nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.) ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
- b) inoltre i Dati possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2, lett. b), a Società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge).

## 7 - DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

## 8 - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Con riferimento ad entrambe le finalità di cui all'articolo 2, i Dati possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, lettera b), nel momento in cui l'interessato rilascerà il suo consenso sottoscrivendo l'apposito modulo, tale consenso servirà anche per autorizzare, sempre per le medesime finalità, il trasferimento dei Dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea. Pertanto, se l'interessato non desidera che tale trasferimento non venga effettuato, è necessario che non acconsenta al trattamento dei dati per finalità di cui all'articolo 2, lettera b).

## 9 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'articolo 7 del Codice Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.



**BCC Vita SpA** Compagnia di assicurazioni vita del Credito Cooperativo  
Società controllata da ICCREA Holding S.p.A.

Capitale € 21.000.000,00 int. vers. - Registro Imprese Roma REA n. 995376

Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29-05-2002

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7-06-2002

Codice fiscale e Partita Iva 06868981009

Sede legale Via Massimo D'Azeglio, 33 00184 Roma

Sede Operativa e Direzione Generale Via Carlo Esterle, 11 20132 Milano

Telefono (+39) 02 466275 Telefax (+39) 02 89078949



**Direzione Generale**  
via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano  
telefono 02 466275 - fax 02 89078949  
[www.bccvita.it](http://www.bccvita.it)  
e-mail: [info@bccvita.bcc.it](mailto:info@bccvita.bcc.it)

